

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Assegnazione dei giudici alle Sezioni

(2006/C 131/67)

Durante la sua Conferenza plenaria dell'8 maggio 2006, il Tribunale, in seguito all'assunzione delle funzioni di giudice da parte del sig. Moavero Milanesi, ha deciso di modificare come segue la decisione della Conferenza plenaria del 7 luglio 2005 sull'assegnazione dei giudici alle Sezioni:

Per il periodo tra l'8 maggio 2006 ed il 30 settembre 2006 sono assegnati:

Alla Quarta Sezione ampliata, nella formazione con cinque giudici:

Sig. Legal, presidente di Sezione, sig.ra Lindh, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Vadapalas e sig. Moavero Milanesi, giudici;

alla Quarta Sezione, nella formazione con tre giudici:

sig. Legal, presidente di Sezione

a) sig.ra Lindh e sig. Vadapalas, giudici

b) sig.ra Wiszniewska-Białecka e sig. Moavero Milanesi, giudici

Sentenza del Tribunale di primo grado del 5 aprile 2006 — Degussa/Commissione

(Causa T-279/02) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Art. 81 CE — Intese — Mercato della metionina — Carattere unico e continuato dell'infrazione — Ammenda — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Gravità e durata dell'infrazione — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 — Presunzione d'innocenza»

(2006/C 131/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Degussa AG (Düsseldorf, Germania) [rappresentatei: R. Bechtold, M. Karl e C. Steinle, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: A. Bouquet e W. Mölls, agenti, assistiti da H.-J. Freund, avvocato]

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea [rappresentanti: E. Karlsson e S. Marquardt, agenti]

Oggetto della causa

In via principale, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso C.37.519 — Metionina) (GU 2003, L 255, pag. 1), e, in subordine, la domanda di riduzione dell'ammenda inflitta da tale decisione alla ricorrente

Dispositivo della sentenza

- 1) *L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso C.37.519 — Metionina), è ridotto a EUR 91 125 000.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La ricorrente sopporterà le proprie spese e il 75 % delle spese esposte dalla Commissione.*
- 4) *La Commissione sopporterà il 25 % delle proprie spese.*
- 5) *Il Consiglio sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 274 del 9.11.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 5 aprile 2006 — Deutsche Bahn/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-351/02) ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Denuncia di un concorrente — Direttiva 92/81/CEE — Accise sugli oli minerali — Oli minerali utilizzati come carburante per la navigazione aerea — Esenzione dall'accisa — Lettera della Commissione a un denunciante — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto impugnabile — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Nozione di aiuto — Imputabilità allo Stato — Parità di trattamento)

(2006/C 131/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania) [Rappresentanti: inizialmente da M. Schütte, M. Reysen e W. Kirchhoff, poi da M. Schütte e M. Reysen, avvocati]